



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 3 luglio 2020

ECO e SISMA bonus sconfessate le restrizioni dell'AE

Con la Risoluzione 34 del 25 giugno l'AE recepisce la Cassazione.

La **Corte di Cassazione** con ripetute sentenze aveva stabilito **che le detrazioni del 55 e 65% per gli interventi di riqualificazione energetica** competessero alle imprese per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione.

Le norme, secondo la Corte, non ponevano alcun vincolo restrittivo con l'unica eccezione degli immobili in locazione finanziaria poiché la detrazione, in questo caso, era appannaggio dell'utilizzatore e non del concedente.

La Corte concludeva che la distinzione tra "immobili strumentali", "immobili merce" e "immobili patrimonio" non rilevava ai fini della detrazione fiscale in quanto non è contemplata nei co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 ed incideva soltanto dal punto di vista contabile e fiscale.

Sulla base di quanto sopra l'AE ha modificato il proprio atteggiamento uniformandosi a quanto deciso dai giudici di legittimità e sconfessando i propri precedenti chiarimenti.

Ne consegue che anche il **sismabonus** segue la stessa sorte.

L'AE invita gli Uffici a tener conto del proprio nuovo orientamento e ad abbandonare il contenzioso in corso se incentrato esclusivamente su tale obiettivo.